


### 13. Dolo specifico.



La giurisprudenza risolve il problema ricorrendo alla teoria, elaborata dalla dottrina (Marinucci-Dolcini), della c.d. **“oggettivizzazione” del dolo specifico**.

Si ritiene che il dolo specifico non afferisce solo al piano della colpevolezza, ma concorre a ricostruire l'elemento oggettivo dell'illecito penale.

Pertanto, il fine dell'eversione dell'ordine democratico di cui all'art 270 bis c.p. non solo denota la necessità del dolo specifico, ma concorre a qualificare l'associazione stessa.


GIURISPRUDENZA TRADIZIONALE ritiene che, in questa fattispecie, il dolo specifico di uccidere (necessariamente intenzionale) è **incompatibile** con il dolo eventuale.

La GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE e parte della DOTTRINA, ritengono che la compatibilità del dolo eventuale con il **dolo specifico**, vada accertata caso per caso.

**CASS. PEN., 22 OTTOBRE 2008, N. 39545**

ha ribadito che *“Il delitto ipotizzato dall'art. 270 bis c.p. è a dolo specifico, poiché la consapevolezza e la volontà del fatto devono essere mirate al perseguimento della finalità di terrorismo che caratterizza l'attività dell'intera associazione, che la legge indica, in maniera alternativa, nello scopo di diffondere il terrore tra la popolazione o in quello di costringere gli Stati o le organizzazioni internazionali a compiere o ad omettere un determinato atto”*.

14. Dolo di concorso (agente provocatore).



La figura dell'agente provocatore è stata recentemente estesa anche ai reati contro la p.a. dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3 che ha modificato l'art. 9, co. 1 lett. a) della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. Il nuovo testo prevede: Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quater-decies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali